

TI_GERICHTE 52.2000.293 vom 13. Februar 2001

TI Tribunale d'appello, 2001-02-13, IT

Quelle: https://mcp.opencaselaw.ch/entscheid/ti_gerichte_52.2000.293

FR: TI_GERICHTE 52.2000.293 du 13 février 2001

IT: TI_GERICHTE 52.2000.293 del 13 febbraio 2001

Regeste

Sentenza o decisione senza scheda

Erwägungen

E. 46

cpv. 1 PAm) e presentato da una persona senz'altro legittimata a ricorrere (art. 43 PAm), è dunque ricevibile in ordine, ma solo nella misura in cui verte contro la decisione sulla constatazione della decadenza del suo permesso di domicilio. La richiesta dell'insorgente volta al rilascio di un permesso di dimora è irricevibile in questa sede. Con il ricorso non sono infatti ammesse nuove domande (art. 63 cpv. 2 PAm). Che il Consiglio di Stato si sia chinato, d'ufficio, sull'esame della possibilità di rilascio di un permesso di soggiorno in favore dell'interessato, negandola, non porta a diversa conclusione. 1.4. La presente decisione può infine essere resa sulla base degli atti, senza istruttoria (art. 18 cpv. 1 PAm). 2. Giusta l'art. 9 cpv. 3 lett. c LDDS, il permesso di domicilio perde ogni validità non appena lo straniero notifica la propria partenza o quando egli risiede effettivamente all'estero durante sei mesi. Questo termine può essere prolungato fino a due anni se la domanda è presentata prima della scadenza dei sei mesi. La residenza effettiva è stabilita mediante criteri oggettivi e non secondo il volere soggettivo dell'interessato (DTF 120 Ib 369 consid. 2c). Affinché il permesso di domicilio decada ai sensi dell'art. 9 cpv. 3 lett. c LDDS, è sufficiente che lo straniero risieda effettivamente all'estero per oltre sei mesi. Non sono quindi di rilievo considerazioni che attengono al trasferimento del domicilio, rispettivamente al luogo ove lo straniero conserva il centro dei propri interessi: il legislatore ha in effetti voluto evitare di considerare la nozione di domicilio, la cui interpretazione risulterebbe difficile, e per ragioni pratiche ha scelto due concetti semplici e formali: la notifica della partenza e la residenza effettiva all'estero (DTF 120 Ib 369 consid. 2c; 112 Ib 1 consid. 2a; Wurzbürger, op. cit., pag. 325 segg.). 3. Nell'evenienza concreta, il ricorrente riconosce di aver soggiornato all'estero dal 27 luglio 1998 al 13 maggio 1999 (v. ricorso ad a, pag. 1; scritto 12 luglio 2000 di _____). Viste le considerazioni che precedono, il suo permesso di domicilio ha perso inesorabilmente ogni validità. Gli argomenti addotti dall'insorgente non permettono di mutare il presente giudizio. Arrestato in Italia il 27 luglio 1998, _____ è stato scarcerato il 1° dicembre 1998. Che la sua assenza dalla Svizzera fosse dovuta per tale motivo è irrilevante ai fini del presente giudizio (Wurzbürger, op. cit., pag. 326 con rif.). Ma vi è di più. Il ricorrente ha continuato a soggiornare fuori dal nostro Paese. Il 1° dicembre 1998, _____ non è infatti rientrato in Svizzera, ma si è trasferito in provincia di Como, dove ha lavorato per un paio di mesi come pizzaiolo. Dopodiché, egli ha soggiornato a Napoli per recarsi in seguito in Spagna e tornare successivamente in Italia fino al 13 maggio 1999 (sentenza 6 dicembre 1999 della Corte delle Assise criminali, consid. 1 pag. 6). L'insorgente non ha nemmeno tempestivamente chiesto la proroga del suo

permesso di domicilio, che doveva essere presentata due settimane prima della scadenza del termine di controllo fissato per il 20 gennaio 1999 (art. 11 cpv. 3 ODDS). Come se non bastasse, egli non ha neppure presentato una domanda volta a ottenere il permesso di assenza dal nostro Paese prima della scadenza dei sei mesi durante i quali egli si trovava all'estero. Non porta infine a diversa conclusione il lungo soggiorno in Svizzera dell'insorgente ed i suoi legami con i figli residenti nel nostro Paese (art. 8 CEDU). Nell'applicazione dell'art. 9 cpv. 3 lett. c LDDS non vi è spazio per una ponderazione di interessi. Determinante ai fini della decadenza della validità del permesso di domicilio è unicamente il fatto che il ricorrente ha risieduto all'estero per oltre sei mesi senza domandare una proroga di tale termine. 4. Sulla scorta di quanto precede il ricorso, nella misura in cui è ammissibile, deve essere pertanto respinto. La tassa di giustizia e le spese seguono la soccombenza (art. 28 PAmm). Per questi motivi, visti gli art. 9 cpv. 3 lett. c LDDS; 2 cpv. 12 ODDS; 100 cpv. 1 lett. b n. 3 e 101 lett. d OG; 10 LALPS; 3, 18, 28, 43, 46, 60, 61 PAmm; dichiara e pronuncia: 1. In quanto ricevibile, il ricorso è respinto. 2. La tassa di giustizia e le spese, per complessivi fr. 500.–, sono a carico del ricorrente. 3. Contro la presente decisione è dato ricorso di diritto amministrativo al Tribunale federale a Losanna nel termine di 30 giorni dall'intimazione. 4. Intimazione a: _____ Per il Tribunale cantonale amministrativo Il presidente Il segretario

Export aus OpenCaseLaw (CC0). Verbindlich ist allein der vom erlassenden Gericht veröffentlichte Originaltext. Quellen-URL siehe oben.